

# TRIBUNALE DI SPOLETO

## Ufficio Esecuzione

Proc. N. [REDACTED]

Il Giudice

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.09.20, provvedendo sulla richiesta avanzata, per il tramite del difensore, da [REDACTED] e volta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato fra le fattispecie criminose giudicate con le sentenze ricomprese nel provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto in data 05.07.11 ed integrato il 16.12.11;

OSSERVA

Prima ancora di provvedere sul merito dell'istanza difensiva, ritiene questo Giudice necessario interrogarsi sulla effettiva sua competenza alla trattazione dell'affare di cui trattasi.

Di certo, è competente in sede esecutiva il Tribunale di Spoleto essendo divenuta irrevocabile per ultima (i.e., il 27.04.11) la sentenza emessa dallo stesso Tribunale in composizione monocratica in data 27.10.09 (cfr., la n. 32 del certificato del casellario giudiziale in atti del 29.06.20), e ciò, in ossequio al disposto di cui all'art. 665 comma 4 c.p.p. valevole per le ipotesi, come quella all'esame, di esecuzione relativa a più provvedimenti emessi da Giudici (ordinari) diversi.

Il problema è che, fra le sentenze da mettere in continuazione, se ne registra una - la sentenza emessa il 27.01.04 dal Tribunale di Perugia (cfr., la n. 21 del già citato certificato, ovvero, la n. 2 del provvedimento di cumulo del PM) - che è intervenuta su una fattispecie di reato (ex art. 629 c.p.) di competenza del collegio e non a caso pronunciata da quella Autorità Giudiziaria in composizione collegiale.

Tale circostanza, infatti, finisce per chiamare in causa l'altra norma dettata, sempre dall'art. 665 c.p.p., ma al successivo comma 4 bis - introdotto con il

DLVO N.51/1998 sulla istituzione del Giudice unico – a mente del quale se *l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal Tribunale in composizione monocratica e collegiale* la competenza spetta in ogni caso al collegio.

È noto a chi scrive che la prevalente giurisprudenza di legittimità ha interpretato simile regola (derogatoria rispetto a quella prevista in via generale dal comma 4 dell'art. 665 c.p.p.) in senso restrittivo, ovvero, limitandone l'applicazione alle sole ipotesi di più provvedimenti emessi dallo stesso Tribunale (inteso come stesso ufficio giudiziario), sull'assunto che, nelle diverse (e più diffuse) ipotesi di pluralità di sentenze pronunciate da Giudici (leggasi, Tribunali) di distinto circondario, torna a valere la norma cardine del comma 4 del già citato art. 665 c.p.p. (devolvendosi cioè la competenza a procedere in favore del Tribunale, sia esso monocratico o collegiale, che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo).

Ma, è altrettanto vero che questa giurisprudenza della Suprema Corte si è formata sempre in sede di risoluzione di conflitti di competenza, evidentemente insorti fra diversi Tribunali in casi in cui, quello in composizione monocratica, aveva adottato la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, e, quello collegiale, si era pronunciato con provvedimento in precedenza passato in giudicato.

In altri termini, si ritiene in modo corretto, gli ermellini hanno inteso precisare che la deroga dettata dal comma 4 bis non può assurgere al rango di norma attributiva di una (speciale) competenza territoriale.

La soluzione che si vuole invece qui proporre è incentrata, non tanto su uno spostamento di competenza esterna (i.e., in favore del Tribunale collegiale di Perugia), quanto su una attenta lettura dei criteri di competenza interna valevoli, in fase esecutiva, nell'ambito di un organo unico quale è il Tribunale (nel caso specifico di Spoleto).

Valorizzandosi l'espressione letterale contenuta nella norma di nuovo conio (ove si legge che la competenza, in ipotesi di *esecuzione concernente più provvedimenti emessi dal Tribunale in composizione monocratica e collegiale, spetta in ogni caso al collegio*), pare lecito sostenersi che la competenza esecutiva da siffatta norma prevista sia "esclusiva", nel senso che il Tribunale in composizione monocratica (anche qualora abbia emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo) sia stato privato di competenza funzionale in tutti i casi di concorrenti provvedimenti pronunciati da organi collegiali (dello stesso o di diverso Tribunale).

L'assunto, peraltro, risulta viepiù congruente a fronte del proposto incidente di esecuzione, come dettosi, azionato - ex art. 671 c.p.p. - per vedere

riconosciuto il vincolo della continuazione fra una serie di sentenze puntualmente indicate e, così, rideterminata la pena da eseguire in concreto a carico della persona condannata.

La competenza funzionale del Collegio - una volta verificata la sussistenza anche di una sola pronuncia emessa dal Tribunale collegiale nel novero di quelle da porre in continuazione - è invero a maggior ragione giustificata se il Giudice dell'esecuzione, in veste monocratica, è chiamato, nell'esercizio del suo potere discrezionale, a (ri)quantificare la complessiva sanzione da applicare, inevitabilmente estendendo il giudizio valutativo, oltre che sull'entità degli aumenti di pena correlati ai reati satellite, alla individuazione del reato più grave e della pena base per esso stabilita, ovvero, giocoforza involgendo apprezzamenti "pro parte" anche sulla pena già irrogata dal Tribunale in composizione collegiale.

L'assunto, a ben vedere, trova altresì conforto sistematico nel disposto di cui all'art. 33 quater c.p.p. che regola il riparto di competenza fra Giudice monocratico e collegio nell'ipotesi di procedimenti su reati connessi (ad esempio, per quel che qui interessa, ex art. 12 comma 1 lettera b, perché commessi da una stessa persona con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso) alcuni dei quali attribuiti alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale ed altri a quella del Tribunale in composizione monocratica.

Il principio generale ivi sancito - secondo cui, nella delineata evenienza, la competenza viene (sempre) attribuita al collegio in ordine a tutti i reati attinti da connessione (o, se si preferisce, uniti dal vincolo della continuazione) - non si vede infatti perché non debba valere per stabilire il Giudice naturale competente a procedere laddove la stessa evenienza si sia verificata fra procedimenti da giudicare nella stessa fase esecutiva.

In definitiva, la forza attrattiva della competenza funzionale - in favore del Tribunale in composizione collegiale - prevista e contemplata, sia, dall'art. 33 quater, che, dall'art. 665 comma 4 bis c.p.p., anche qualora la si voglia attenuare per cedere il passo alla regola generale sulla competenza territoriale in sede di esecuzione sancita dal comma 4 del medesimo art. 665 c.p.p., pare giusto ritrovi piena espansione per individuare, nell'ambito del Tribunale territorialmente competente, l'organo giudiziario funzionalmente legittimato a trattare un incidente di esecuzione su reati connessi in parte riservati (e quindi già giudicati) da un collegio, poco importa se dello stesso o di diverso ufficio giudiziario.

P.Q.M

Si dichiara incompetente a procedere sulla proposta istanza.

Manda alla cancelleria per la notifica agli interessati e per la devoluzione degli atti al Sig. Presidente in Sede affinché possa valutare l'assegnazione dell'incidente di esecuzione al Tribunale in composizione collegiale.

Spoletto, 11 ottobre 2020.

Dott. Luciano Padula

TRIBUNALE DI SPOLETO  
Depositato in Cancelleria

il 13.10.2020

Il Cancelliere  
IL CANCELLIERE  
De Leo Teresa